



Attac Rhône (groupe Construction européenne), **Attac Torino**

Il piano P (per Popoli) una Costituzione per i popoli d'Europa

Indice

Introduzione	2
PARTE I	3
PREAMBOLO.....	3
TITOLO I – DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE.....	3
TITOLO II – DIRITTI FONDAMENTALI.....	4
PARTE II - Istituzioni	6
TITOLO I – COMPETENZE DELL'UNIONE.....	6
TITOLO II – ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE.....	7
<i>Capitolo I – Quadro istituzionale</i>	7
<i>Capitolo II – Le altre istituzioni e gli organi consultivi dell'Unione</i>	14
TITOLO III – ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE.....	15
<i>Capitolo I – Disposizioni comuni/ Atti giuridici dell'Unione</i>	15
<i>Capitolo II – Disposizioni particolari</i>	15
TITOLO IV - LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE.....	15
TITOLO V – LE FINANZE DELL'UNIONE.....	16
TITOLO VI- APPARTENENZA ALL'UNIONE.....	17
PARTE III - Disposizioni generali e finali	19

Introduzione

I vertici dell'Unione europea, che si ostinano a dirigere questa istituzione a modo loro, restano indifferenti davanti al rifiuto del Trattato costituzionale europeo e poi del suo clone, il Trattato di Lisbona, un rifiuto chiaramente espresso dai cittadini francesi e olandesi nel 2005 e da quelli irlandesi nel 2008. È del tutto evidente che questa Unione europea non va d'accordo con la democrazia.

Altre sono le scelte possibili in merito alle politiche adottate, ma anche in merito alle istituzioni il cui ruolo, in una democrazia, è rendere effettiva la sovranità dei cittadini e far rispettare i loro diritti fondamentali.

Noi proponiamo qui una costituzione tra i popoli d'Europa che riteniamo necessaria affinché siano i cittadini a decidere del loro futuro e non un'oligarchia. Gli elementi principali di questo progetto sono presentati in un testo specifico "Il Piano P, una costituzione per i popoli d'Europa"

"<http://www.attactorino.it>

Ma non si tratta di una costituzione chiavi in mano, da prendere o lasciare. Si tratta piuttosto di un invito al confronto, di un contributo a dibattere in profondità, cosa di cui l'Europa non può più fare a meno e di cui i cittadini devono impadronirsi al più presto.

Il testo, elaborato dal 2007 al 2009 da membri degli Attac d'Europa partendo da testi esistenti, è stato rivisto da un giurista. Abbiamo in tal modo dimostrato che un lavoro del genere è alla portata di molti normali cittadini. Tocca ai cittadini elaborare la legge fondamentale, e cioè le regole del loro spazio politico, e non agli "esperti" che, con discrezione ed efficacia, hanno espropriato i cittadini dei loro diritti.

Torino, Lione, 31 gennaio 2009

Contatti: Torino: www.attactorino.org, Mariangela Rosolen <mariangelarosolen@gmail.com>, Stefano Riso <stefanoriso@yahoo.com>

Lione: www.local.attac.org/rhone, Robert Joumard <robert.joumard@wanadoo.fr>.

Bozza di Costituzione dell'Unione dei Popoli d'Europa

PARTE I

Preambolo

Noi popoli d'Europa, eredi di una lunga e dolorosa storia e depositari di una civiltà comune, abbiamo deciso di costituire insieme un'Unione che ci garantisca il rispetto dei diritti della persona umana, la pace e i benefici della democrazia, dell'istruzione, della cultura, del progresso sociale ed economico, di un ambiente tutelato e della solidarietà, in un mondo che contribuiremo a rendere giusto, aperto, senza squilibri e pacificato per il bene di tutti.

Di conseguenza approviamo la seguente Costituzione:

Titolo I – Definizione e obiettivi dell'Unione

Articolo I-1: I valori dell'Unione

L'Unione dei popoli d'Europa, denominata qui di seguito *l'Unione*, è fondata sul rispetto della dignità e dei diritti della persona e sui valori di libertà e uguaglianza.

È altresì fondata sui principi dello stato di diritto e della democrazia esercitata in forma rappresentativa e partecipativa, indissociabile dal diritto ad un'informazione libera e pluralista.

È fondata inoltre sulla separazione istituzionale del politico da un lato e del religioso e filosofico dall'altro.

Infine è fondata sulla volontà di preservare la Terra e gli ecosistemi per le generazioni future.

L'Unione ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e

favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."

Questi valori sono comuni ai Popoli dell'Unione in una società caratterizzata dal pluralismo, la non-discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità tra uomo e donna.

Articolo I-2 : Gli obiettivi dell'Unione

1 – Scopo dell'Unione è promuovere la pace, i suoi valore e il benessere dei popoli

2 - L'Unione garantisce ad ogni persona presente sul suo territorio uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia senza frontiere interne.

Adotta le misure necessarie perché sia rispettato il diritto di asilo e la libera circolazione delle persone.

Definisce una politica dell'emigrazione all'esterno dell'Unione, dell'immigrazione e dell'accoglienza all'interno dell'Unione conformi alle convenzioni internazionali e al rispetto dei diritti fondamentali.

3 - L'Unione promuove la cultura e la conoscenza. Si adopera per assicurare sul suo territorio un elevato livello di occupazione e di protezione sociale.

Promuove la giustizia e la protezione sociale, l'uguaglianza tra uomo e donna, la solidarietà tra generazioni e la tutela dei diritti dell'infanzia, e combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni.

Promuove la coesione economica e fiscale, sociale e territoriale, e la solidarietà tra i popoli dell'Unione.

Nell'ambito delle proprie competenze ha per obiettivo l'avvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle imprese e in particolare alle società.

Rispetta la ricchezza della propria diversità culturale e linguistica e cura la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4 - L'Unione, nell'ambito delle proprie competenze, impone e garantisce modi di produzione, di consumo e di ripartizione delle ricchezze naturali che permettano a tutti gli esseri umani di vivere dignitosamente, rispettando l'ecosistema senza compromettere il soddisfacimento dei bisogni essenziali delle generazioni future e quelli degli altri popoli del pianeta.

5 - Nelle sue relazioni con il resto del mondo, l'Unione sostiene e promuove i propri valori e interessi. Potenza equilibratrice, contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile del pianeta, alla solidarietà ed al reciproco rispetto tra i popoli, all'eliminazione della povertà e alla difesa dei diritti umani, in particolare quelli dell'infanzia, dei diritti del lavoro come pure il rigoroso rispetto e sviluppo del Diritto internazionale quando esso sia fondato sui diritti dell'individuo, in particolare sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

6 - L'Unione persegue i propri obiettivi con i mezzi adeguati, in funzione delle competenze che le vengono attribuite dalla presente Costituzione. Rende conto in modo regolare e diretto ai Popoli dell'Unione dell'evoluzione e dei risultati delle azioni intraprese per conseguire ciascuno di questi obiettivi.

Articolo I-3 : Libertà fondamentali e non-discriminazione

1 - È compito dell'Unione rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dell'Unione.

2 - La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, come la libertà di stabilimento, sono garantite dall'Unione al suo interno, nel quadro di politiche fiscali, sociali e ambientali preventivamente armonizzate.

3 - Nell'ambito di applicazione della Costituzione tutti i cittadini dell'Unione sono uguali davanti alla legge dell'Unione stessa.

Articolo I-4 : Relazioni tra l'Unione e gli Stati europei

Gli Stati europei adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o risultanti dagli atti delle Istituzioni dell'Unione. Si astengono da qualsiasi azione che possa ostacolare la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

Articolo I-5 : Il diritto dell'Unione

La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione, nell'esercizio delle competenze esclusive o condivise con priorità dell'Unione, a quest'ultima conferite, prevalgono sul diritto degli Stati.

Le clausole di un trattato contrarie alla presente Costituzione sono nulle e non avvenute.

Articolo I - 6 : Personalità giuridica

L'Unione ha personalità giuridica. È persona morale di diritto internazionale, distinta dagli Stati.

Articolo I -7 : I simboli dell'Unione

Il motto dell'Unione è "Pace, solidarietà, uguaglianza, libertà"

Il simbolo dell'Unione è

L'inno dell'Unione è

(da definire)

Se la politica monetaria è di competenza esclusiva dell'Unione nell'articolo II-12, la moneta dell'Unione è l'euro.

Titolo II – Diritti fondamentali

Articolo I - 8 : Diritti fondamentali

1 - La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e la Convenzione europea di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 fanno parte integrante della presente Costituzione e le norme in esse contenute sono direttamente applicabili all'interno dell'Unione.

2 - L'Unione aderisce alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950. Contribuisce al loro sviluppo e difesa nel mondo.

Articolo I – 9 : Cittadinanza dell'Unione

1 - È istituita la cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione:

- ogni cittadino di uno degli Stati costituiti dalle Nazioni membri dell'Unione, denominati in seguito Stati europei
- le persone residenti da più di cinque anni nell'Unione.

La cittadinanza dell'Unione è aggiuntiva e non sostitutiva della cittadinanza nazionale.

2 - I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dalla Costituzione. Essi hanno:

- a - il diritto di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati europei,
- b - il diritto di voto e di eleggibilità nelle elezioni del Parlamento dell'Unione come pure nelle elezioni non legislative nello Stato europeo in cui risiedono da almeno cinque anni consecutivi, alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato. L'esercizio di questo diritto può realizzarsi ogni volta in un solo luogo.
- c - il diritto di ottenere, sul territorio di un paese terzo nel quale lo Stato di cui sono cittadini non è rappresentato, la protezione delle autorità diplomatiche e consolari di ogni Stato europeo alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato.
- d - il diritto di rivolgere petizioni al Parlamento dell'Unione, di fare ricorso al difensore civico dell'Unione, come pure il diritto di rivolgersi alle istituzioni e organi consultivi dell'Unione in una delle lingue della Costituzione o nella lingua comune dei popoli dell'Unione, e di ricevere la risposta nella stessa lingua.
- e - il diritto di partecipare alle iniziative popolari in seno all'Unione

PARTE II - Istituzioni

Titolo I – Competenze dell’Unione

Articolo II – 10 : Principi

1 – L’Unione opera entro i limiti di competenza attribuiti dalla Costituzione per conseguire gli obiettivi fissati. Le competenze non attribuite all’Unione appartengono agli Stati europei.

2 – Nell’ambito delle competenze condivise, l’entità che ha la preminenza decide chi sia meglio in grado di realizzare gli obiettivi dell’iniziativa prevista.

3 – Le istituzioni dell’Unione e gli Stati europei rispettano la ripartizione delle competenze definite dalla Costituzione. La Corte di Giustizia assicura il rispetto delle regole di competenza.

Articolo II – 11 : Categorie di competenze

Le competenze dell’Unione sono esclusive oppure condivise con gli Stati europei.

1 – Competenze esclusive: ricadono nelle competenze esclusive dell’Unione i settori in cui, rispetto all’obiettivo perseguito, l’azione dell’Unione è definita e condotta esclusivamente dalle istanze dell’Unione.

2 - Competenze condivise con priorità dell’Unione: ricadono nelle competenze condivise i settori in cui, rispetto agli obiettivi perseguiti, l’Unione determina gli orientamenti e i principi della politica comune.

3 - Competenze condivise con priorità degli Stati: ciascuno Stato europeo determina gli orientamenti e i principi, e l’Unione interviene solo a sostegno dell’ iniziativa.

4 – competenze esclusive degli Stati: l’azione degli Stati europei è definita e realizzata esclusivamente dagli Stati stessi.

5 - Tra l’Unione e gli Stati europei, l’esercizio delle competenze dell’uno non deve impedire l’esercizio delle competenze dell’altro.

Articolo II–12 : Ambiti di competenza esclusiva

(da ridiscutere)

L’Unione ha competenza esclusiva negli ambiti seguenti:

- unione doganale
- fissazione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, tra cui l’armonizzazione fiscale
- politica monetaria
- finanziamento del bilancio dell’Unione
- politica strutturale e di coesione economica, sociale e territoriale
- regime europeo del diritto d’asilo
- politica commerciale comune
- definizione e attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la progressiva definizione e messa in opera di una politica comune di difesa.
- conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca
- ricerca, sviluppo tecnologico e spaziale per definire e attivare i relativi programmi senza che l’esercizio di questa competenza possa impedire agli Stati europei di esercitare la loro
- energia
- ambiente
- reti transeuropee di trasporto e di comunicazione .

In questi campi, gli Stati europei intervengono solo su richiesta dell’Unione.

Articolo II–13 : Ambiti di competenza condivisi, preminenza dell’Unione

(elenco da ridiscutere)

Le competenze condivise tra l’Unione e gli Stati con priorità dell’Unione, si applicano ai seguenti ambiti:

- protezione dei consumatori
- promozione della parità tra uomini e donne
- cooperazione per lo sviluppo sostenibile nel mondo. Nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario.
- politica fiscale nel mercato unico
- problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica

- realizzazione della cooperazione giudiziaria e di polizia nel campo penale
- agricoltura, la silvicoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche marine
- trasporti
- l'immigrazione

In questi campi, l'Unione stabilisce le regole e gli orientamenti. Gli Stati europei hanno il compito di trasportarli e metterli in atto nell'ordinamento giuridico interno.

Articolo II-14 : Ambiti di competenza condivisa, con preminenza degli Stati

(lista da ridiscutere)

Le competenze condivise tra l'Unione e gli Stati europei con priorità di questi ultimi, si applicano ai seguenti ambiti:

- politica sociale
- politica industriale
- trasporti infra-nazionali
- associazione dei paesi e territori d'Oltremare
- gli audiovisivi

In questi campi, l'Unione interviene solo su richiesta degli Stati europei

Articolo II-15 : Ambiti di competenza esclusiva degli Stati europei

(elenco da ridiscutere)

Gli ambiti di esclusiva competenza degli Stati europei sono, nella loro finalità europea:

- protezione e miglioramento della salute umana
- cultura
- turismo
- istruzione, gioventù, sport e formazione professionale,
- protezione civile
- cooperazione amministrativa.

In questi campi, l'Unione, su esplicita richiesta degli Stati europei interessati, può intervenire con azioni di appoggio, coordinamento o complemento

Articolo II-16 : Solidarietà tra Unione e Stati europei

Gli Stati europei sostengono attivamente e senza riserva le politiche dell'Unione, in particolare nei campi di competenza esclusiva dell'Unione, con spirito di lealtà, di reciproca solidarietà e rispettando le azioni dell'Unione in tali campi. Si astengono da qualsiasi attività contraria agli interessi dell'Unione o suscettibile di nuocere alla sua efficacia.

Articolo II-17 : Clausola di flessibilità

Nel caso in cui un'azione è ritenuta necessaria per conseguire uno degli obiettivi indicati dalla Costituzione, ma questa non abbia previsto i poteri d'intervento richiesti allo scopo, il governo dell'Unione, con l'approvazione del Parlamento e su parere della Camera alta, adotta le misure necessarie.

Titolo II – Istituzioni e organi dell'Unione

Capitolo I – Quadro istituzionale

Articolo II-18 : Le istituzioni dell'Unione

1 – Il quadro istituzionale comprende :

- il Parlamento dell'Unione
- il Presidente dell'Unione
- il governo dell'Unione
- la Camera alta
- la Corte di Giustizia e il Tribunale dell'Unione
- il procuratore dell'Unione
- a Corte dei conti dell'Unione
- il mediatore dell'Unione.

Queste istituzioni derivano dalla sovranità del popolo la quale si esprime anche attraverso il diritto di iniziativa e di controllo popolari.

2 – Ciascuna istituzione opera entro i limiti delle attribuzioni che le sono conferite nella Costituzione, conformemente alle procedure e condizioni che saranno oggetto di una legge organica. Le istituzioni praticano una leale collaborazione.

Articolo 1-19 : Diritto d'iniziativa e di controllo popolari

1 – Il trattato che definisce le procedure di decisione – e non soltanto di politiche

internazionali – devono essere ratificati da referendum.

2 – Ogni modifica alla Costituzione approvata dal Parlamento deve essere ratificata da referendum.

3 – Le firme dell'1% degli elettori, raccolte in un lasso di tempo di cento giorni, obbliga all'indizione di un referendum su leggi, atti o trattati internazionali già approvati da un'istituzione.

4 – Una proposta di legge firmata, nel lasso di tempo di 18 mesi, da almeno l'1% degli elettori, obbliga il governo ad indire un referendum su tale proposta di legge.

5 – Una proposta di legge firmata da deputati ai Parlamenti nazionali che rappresentino almeno il 20% dei deputati di ciascuno Stato europeo e nell'insieme rappresentino almeno la metà dei cittadini dell'Unione, obbliga il governo ad indire - entro un anno - un referendum su tale proposta di legge.

Sulla costituzionalità della proposta di legge in questione si pronuncia la Corte di giustizia.

Articolo II-20 : Partiti politici europei

I partiti politici costituiti a livello europeo da persone fisiche, partecipano all'espressione democratica nell'Unione.

La legge garantisce ai partiti politici europei la possibilità di partecipare direttamente alle elezioni del Parlamento dell'Unione. Essa stabilisce le norme relative al loro finanziamento.

Articolo II-21 : Il Parlamento dell'Unione

a – Poteri :

Il Parlamento rappresenta i cittadini dell'Unione. Vota le leggi dell'Unione, tranne quelle adottate con referendum.

- autorizza la ratifica degli accordi internazionali di cui l'Unione è parte contraente che non siano sottoposti a referendum
- elegge il Presidente dell'Unione,
- nomina il Primo ministro e vota la fiducia al Governo,
- autorizza il governo ad adottare i decreti dell'Unione

- partecipa, con dibattiti e raccomandazioni, alla formazione delle politiche attuate dal Governo
- istituisce le commissioni d'inchiesta
- può censurare, a maggioranza semplice, la gestione del governo che deve perciò dimettersi,
- può abrogare decreti e regolamenti
- nomina i giudici e magistrati della Corte di giustizia.

b – Composizione:

Il Parlamento è composto:

- per metà da deputati eletti a suffragio uninominale per circoscrizione
- per l'altra metà da deputati eletti a suffragio universale e scrutinio proporzionale puro su lista europea, dai cittadini e cittadine dell'Unione *OPPURE* estratti a sorte tra cittadini volontari.

Il numero dei deputati eletti a suffragio uninominale è determinato in ragione di un deputato ogni 2 milioni di abitanti di ogni Stato europeo. La rappresentanza nazionale deve essere di almeno un deputato, con approssimazione al numero intero più vicino.

Il Parlamento dell'Unione sono eletti per cinque anni. La legge organica stabilisce le condizioni della loro elezione.

Le modifiche dello status entrano in vigore solo a partire dall'inizio della legislatura successiva e dopo un lasso di tempo che non può essere inferiore a tre anni.

La legge organica determina lo status e le condizioni del mandato parlamentare, che è incompatibile con ogni altro mandato e qualsiasi attività lucrativa.

c – Voto:

Il Parlamento legifera a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo diversa disposizione della Costituzione. Il diritto di voto dei membri del Parlamento è personale.

La legge organica determina i casi in cui il voto per delega è eccezionalmente consentito. Nessuno può ricevere più di una delega.

d – Organizzazione:

Il Parlamento approva il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Parlamento elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il Presidente e i membri dell'Ufficio di presidenza per la durata della legislatura.

Il Parlamento tiene una sessione annuale.

Si riunisce in seduta straordinaria su richiesta del governo. L'ordine del giorno della seduta straordinaria è deciso di comune accordo tra il Primo ministro e il Presidente del Parlamento.

e - Funzionamento

1- Il Parlamento legifera su progetti di legge organica o ordinaria presentati dal governo.

Il Parlamento legifera pure su progetti di legge presentati da uno o più parlamentari o su proposte di legge di iniziativa popolare firmate da almeno lo 0,3% del corpo elettorale. I progetti e proposte di legge vengono esaminati in commissione, discussi ed eventualmente emendati in seduta pubblica.

I progetti e le proposte di legge sono esaminati in commissione e discussi in seduta pubblica secondo le modalità stabilite al Regolamento del Parlamento.

Il governo può ritirare in qualsiasi momento un progetto di legge presentato.

Dopo l'adozione del testo, il governo può richiedere una nuova deliberazione sulla legge o su alcuni suoi articoli. Tale nuova deliberazione avviene nel corso della sessione o con priorità assoluta nella sessione successiva.

2 - Il Parlamento vota in seduta pubblica il bilancio proposto dal governo. La procedura di adozione della legge di bilancio è definita da una legge organica.

3 – Il Parlamento può – su richiesta di un quarto dei suoi membri – decidere di istituire una commissione d'inchiesta per esaminare le accuse di infrazione o le condizioni di applicazione del diritto dell'Unione, salvo che un procedimento giudiziario sui fatti in discussione sia in corso e non ancora

concluso. La commissione d'inchiesta decade con la consegna della relazione conclusiva.

La composizione e il funzionamento delle commissioni d'inchiesta sono stabiliti dalla legge organica.

4 – Il Parlamento procede all'audizione del Primo ministro e del Presidente della Banca Centrale Europea secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo II-22 : Il Presidente dell'Unione

1 – Nomina: il Presidente è eletto in seduta congiunta del Parlamento e della Camera alta, con voto a maggioranza dei loro membri, per la durata di cinque anni, rinnovabili una sola volta. L'elezione ha luogo a scrutinio personale e segreto, senza dibattito.

Il Presidente dell'Unione risiede a Bruxelles.

Una legge organica ne definisce le prerogative.

2 – Funzioni: Il Presidente dell'Unione rappresenta l'Unione a livello internazionale. Non partecipa ai negoziati sui trattati né alla definizione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.

Firma a nome dell'Unione i trattati conclusi con gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Il Presidente dell'Unione apre le sessioni del Parlamento. Non partecipa ai lavori parlamentari, Può indirizzare messaggi scritti al Parlamento sui quali non si svolge alcun dibattito.

Il Presidente firma le leggi dell'Unione.

3 – Decadenza : Su richiesta del governo, il Presidente dell'Unione può essere messo in stato d'accusa davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione con un voto del Parlamento, espresso con una maggioranza dei due terzi dei deputati, per mancanze gravi ai doveri della sua funzione. La procedura applicabile davanti alla Corte di Giustizia viene definita con una legge organica. Se la Corte di Giustizia giudica che il Presidente dell'Unione ha commesso gli atti di cui è

accusato, può farlo decadere dalle sue funzioni.

4 – Vacanza : la funzione di Presidente dell'Unione ha fine per decesso, dimissioni, decadenza dal mandato o impedimento fisico o intellettuale ad esercitarlo.

Il governo prende atto della presidenza vacante ed avvia la procedura di elezione di un nuovo Presidente conformemente alle disposizioni della legge organica.

Il Presidente del Parlamento ricopre, fino all'elezione del nuovo Presidente, le sue funzioni ad interim. Non può tuttavia indirizzare messaggi al Parlamento.

5 – Il Presidente dell'Unione non può esercitare nessun'altra funzione

Articolo II-23 : Il governo dell'Unione

Il governo dell'Unione è esercitato, sotto l'autorità del Primo ministro, dal Consiglio dei ministri dell'Unione.

1 – Il Primo ministro

a – Nomina: il Primo ministro è scelto dal Parlamento con votazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Primo ministro è eletto al massimo per la durata della legislatura. Non può esercitare altro mandato né attività lucrativa.

In caso di dimissioni, d'incapacità o di decesso, il Primo ministro viene sostituito secondo la procedura prevista per la nomina.

L'intérim è assicurato da un ministro designato dal presidente.

b – Funzioni:

Presiede il Consiglio dei ministri.

Attribuisce le competenze di ciascun membro del governo. Può modificarne l'attribuzione nel corso del mandato.

2 – Il Consiglio dei ministri dell'Unione, detto anche "il Consiglio":

a – Composizione: il Primo ministro nomina i ministri, membri del Governo, e lo sottopone al voto del Parlamento.

I ministri non possono esercitare altro mandato né attività lucrativa.

b – Funzionamento: Il governo si riunisce a scadenze regolari sotto la presidenza del primo ministro per trattare i problemi dell'Unione. Può essere convocato, se le circostanze lo esigono, su convocazione del primo ministro o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Il governo si presenta ad ogni convocazione del Parlamento.

Si riunisce a Bruxelles.

c – Poteri:

- il governo predispone il bilancio e lo sottopone al Parlamento
- il governo assicura la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, conformemente agli orientamenti generali definiti dal Primo ministro e nel rispetto della Costituzione
- il governo sottopone i progetti di legge al Parlamento e alla Camera Alta. Adotta regolamenti e direttive.
- il governo rappresenta l'Unione nei suoi campi di competenza esclusiva. Esprime la posizione dell'Unione negli organismi internazionali e nelle conferenze internazionali. Può designare suoi rappresentanti speciali per determinate missioni.

3 – La legge disciplina i conflitti di interesse del primo ministro e dei membri del governo.

Articolo II-24 : La Camera alta

La Camera Alta rappresenta gli Stati europei, come pure le Regioni (autonome) che li compongono. La Camera alta garantisce il rispetto delle regole che stabiliscono le competenze dell'Unione rispetto a quelle degli Stati europei. Può emendare gli atti legislativi del Parlamento e in certi casi porre il suo veto su di essi.

a – composizione :

La Camera è composta da quote di eletti designati da ciascun Parlamento degli Stati europei in ragione di quattro eletti per ciascuno Stato europeo. È inoltre composta da un uguale numero di eletti designati da

ciascun Parlamento o Consiglio regionale degli Stati europei. Il numero di eletti per entità regionale è proporzionale alla popolazione, al resto più alto. Gli Stati che non hanno entità regionale, fanno funzione di entità unica regionale.

I rappresentanti della Camera alta sono eletti per cinque anni. Ogni altra attività è incompatibile, salvo il mandato parlamentare nel loro Paese d'origine.

b – Voto

La Camera alta delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo particolari disposizioni della Costituzione. Il diritto di voto dei membri del Parlamento è personale. La legge organica disciplina i casi in cui sia eccezionalmente autorizzato il voto per delega. Nessuno può ricevere deleghe per più di un mandato.

c – Organizzazione :

Una legge organica determina l'organizzazione e il funzionamento della Camera alta, come pure lo status dei suoi membri. La Camera alta adotta il proprio regolamento. Elegge tra i suoi membri il Presidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza.

d - Funzioni

La Camera alta si pronuncia sui progetti di legge adottati in prima lettura dal Parlamento. Se la Camera alta approva in prima lettura, a maggioranza assoluta, un progetto di legge, questi viene adottato.

La Camera alta può proporre anche emendamenti per la cui approvazione è richiesta la maggioranza assoluta. Se il Parlamento li approva in seconda lettura, il progetto di legge è adottato. Qualora li respinga, il Parlamento e la Camera alta possono, entro 3 mesi dalla decisione del Parlamento in seconda lettura, ricorrere a un Comitato di conciliazione composto per metà da membri del Parlamento e per metà da membri della Camera alta. A tale Comitato viene conferito un mandato di 6 mesi. Il progetto di legge risultante dai lavori del Comitato di conciliazione deve essere

approvato in terza lettura dalla Camera alta e dal Parlamento per poter entrare in vigore.

Qualora il Comitato di conciliazione non trovi un accordo nei 6 mesi del suo mandato, o qualora il progetto di legge risultante dai lavori del comitato di conciliazione non fosse adottato, un membro della Camera alta può richiedere - entro 3 settimane dalla fine del mandato della Commissione – di esercitare il veto sul progetto di legge stesso. Tale veto deve essere approvato dalla Camera alta a maggioranza dei due terzi. In tal caso il progetto decade.

Qualora il veto non sia approvato, il progetto di legge è adottato.

Dopo che il Parlamento ha approvato la legge e prima della sua promulgazione, la Camera alta, può fare ricorso alla Corte di Giustizia ai sensi dell'Articolo II-10, comma 3, con una risoluzione adottata a maggioranza semplice o firmata, entro i successivi 15 giorni, dalla metà dei suoi membri. La Corte di giustizia si pronuncia entro un mese.

Articolo II-25 : La Corte di giustizia e il Tribunale dell'Unione

La Corte di Giustizia assicura il rispetto della Costituzione e del diritto dell'Unione. Vigila sul rispetto delle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati europei. Tutela i diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione.

Il Tribunale dell'Unione ha il compito di far rispettare le leggi dell'Unione.

a – Composizione

1 – La Corte di giustizia è composta da trenta giudici sostituiti per un terzo ogni tre anni. È assistita da avvocati generali.

Il Parlamento e la Camera alta, su basi di parità, creano un comitato di valutazione dei candidati alla funzione di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale. Una legge organica stabilisce la composizione e il funzionamento di tale comitato di valutazione.

I giudici e gli avvocati generali sono eletti dal Parlamento a maggioranza dei 3/5, in base alla relazione del comitato di valutazione, e

restano in carica per nove anni. Non sono rieleggibili. Sono inamovibili.

I giudici tengono sedute collegiali secondo le regole previste dallo Statuto della Corte. Il processo deliberativo è segreto e si svolge in lingua francese.

I giudici designano tra di loro il Presidente della Corte di giustizia che rimane in carica tre anni. Il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

Gli avvocati generali hanno il ruolo di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e indipendenza, le conclusioni motivate sulle questioni sottoposte alla Corte.

Lo statuto della Corte fissa il numero degli avvocati generali e le condizioni del loro intervento davanti alla Corte. La Corte di Giustizia nomina il suo cancelliere di cui stabilisce lo status. Approva inoltre il proprio regolamento procedurale.

2 – Il Tribunale dell'Unione conta almeno un giudice per ogni Stato europeo. Lo statuto della Corte di giustizia stabilisce il numero dei giudici del Tribunale. Esso può essere assistito da avvocati generali alle condizioni stabilite dallo statuto della Corte.

I membri del Tribunale sono designati conformemente alla procedura di cui al precedente capoverso. Durano in carica 6 anni e sono rieleggibili una sola volta. Ogni tre anni si procede ad un rinnovo parziale.

I giudici designano al loro interno il Presidente del Tribunale che resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Tribunale nomina il cancelliere. Approva il proprio regolamento procedurale in accordo con la Corte di giustizia.

b – Competenze

La Corte di giustizia e il Tribunale assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell'interpretazione e applicazione della Costituzione e della legislazione dell'Unione.

- Inosservanza della Costituzione dell'Unione da parte degli Stati europei :
Possono fare ricorso alla Corte di giustizia il governo, il Parlamento, la Camera alta o

uno Stato europeo qualora ritengano che uno Stato europeo abbia mancato di rispettare gli obblighi che su di esso ricadono in virtù della Costituzione.

- Controllo di legalità :

La Corte di giustizia controlla la legalità degli atti delle istituzioni dell'Unione.

A tal fine, il governo, il Parlamento, la Camera alta o uno Stato europeo possono ricorrere alla Corte di Giustizia per l'annullamento di un atto delle istituzioni dell'Unione.

Anche le persone fisiche o morali possono presentare ricorsi contro gli atti che le riguardano direttamente e individualmente.

- Carezza delle istituzioni dell'Unione :

Possono presentare ricorso alla Corte di giustizia il governo, il Parlamento, la Camera alta o uno Stato europeo qualora, in violazione della Costituzione, una di queste istituzioni si astenga dall'adempiere ai suoi compiti.

Le persone fisiche o morali possono presentare ricorso per inadempienza nei casi stabiliti dallo statuto della Corte.

- Controllo di conformità :

La Corte di giustizia assicura il rispetto della gerarchia delle norme e delle regole di competenza come definite nella Costituzione.

c - Competenze del Tribunale dell'Unione

Il Tribunale è competente a giudicare in prima istanza certe categorie di controversie entro i limiti e secondo le modalità definite dalla legge organica.

d – procedura

La lingua processuale deve essere quella delle parti in causa.

La normativa riguardante la procedura davanti alla Corte di giustizia e al Tribunale, così come l'esecutività delle loro decisioni, sono stabilite dallo Statuto della Corte allegato alla Costituzione.

Lo Statuto ha valore di legge organica.

Le modalità operative del Tribunale e le possibilità di fare ricorso suscettibili di essere attuate contro le decisioni del Tribunale, sono definite da una legge organica.

Articolo II-26 : Il procuratore dell'Unione

a – Nomina : il Procuratore dell'Unione è nominato dal governo su proposta del Parlamento tra le personalità che assommano, nei rispettivi paesi, le condizioni richieste per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali.

Il Procuratore dura in carica sei anni non rinnovabili.

b – Funzioni:

Il Procuratore dell'Unione ha competenza per agire su tutto il territorio dell'Unione in materia di infrazioni alla legge.

Al Procuratore compete la direzione e la centralizzazione delle indagini e delle azioni giudiziarie relative a tali infrazioni. È assistito da procuratori delegati negli Stati europei che sono procuratori o funzionari pubblici statali.

Gli atti di indagine e di azione giudiziaria sono validi in tutta l'Unione.

Una legge organica stabilisce lo status del Procuratore, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole di procedura applicabili alle sue iniziative come pure quelle riguardanti l'ammissibilità delle prove. La legge organica determina quali ricorsi possono essere presentati alle giurisdizioni nazionali contro gli atti del Procuratore dell'Unione.

Articolo II-27 : La Corte dei Conti dell'Unione

a – Composizione

La Corte dei Conti è composta da un membri per ogni Stato europeo. I suoi componenti sono scelti tra le personalità appartenenti, o che hanno appartenuto, nei rispettivi paesi, alle istituzioni di controllo esterne o che posseggano particolari requisiti per tale funzione.

Non possono esercitare nessun'altra funzione.

I membri della Corte dei conti sono nominati per sei anni dal governo previa consultazione con il Parlamento dell'Unione. L'incarico può essere rinnovato. Essi designano tra loro, per

tre anni, il Presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile.

I membri della Corte dei conti esercitano la loro funzione in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione. Nel compimento dei loro doveri essi non accettano né sollecitano istruzioni da nessun governo o altro organismo, Si astengono da qualsiasi atto incompatibile con il loro incarico.

b – Funzioni

La Corte dei conti garantisce il controllo dei conti in seno all'Unione. Esamina i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'Unione. Esamina inoltre i conti della totalità delle entrate e spese di ogni organismo creato dall'Unione.

La Corte dei conti redige un rapporto annuale dopo la chiusura di ciascun esercizio. Può presentare rapporti speciali su questioni particolari e pronunciare pareri su richiesta delle istituzioni dell'Unione.

La Corte dei Conti assiste il Parlamento nel controllo della gestione del bilancio.

Una legge organica stabilisce le modalità dei controlli esercitati dalla Corte dei conti e della sua collaborazione con le istituzioni dell'Unione e quelle degli Stati europei. Stabilisce pure le condizioni di elaborazione e pubblicazione dei rapporti e pareri.

Articolo II-28 : Difensore civico dell'Unione

a – Nomina: Il difensore civico è nominato dal Parlamento per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

b – Funzioni: Il difensore civico riceve le denunce delle persone fisiche o morali riguardanti episodi di cattiva gestione delle istituzioni o organi dell'Unione, ad eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Istruisce il procedimento e richiede tutte le spiegazioni necessarie alle amministrazioni coinvolte. Propone le misure, compresa la conciliazione, atte a porre rimedio al danno

accertato. Rende conto al Parlamento delle sue iniziative. Ogni anno rimette al Parlamento una relazione scritta sulla sua attività.

Una legge organica stabilisce lo status e le modalità di esercizio delle funzioni del mediatore

Capitolo II – Le altre istituzioni e gli organi consultivi dell’Unione

Articolo II-29 : La Banca centrale europea

1 – La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il sistema europeo delle banche centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali dei Paesi europei la cui moneta è l’euro, che costituiscono l’eurosistema, gestiscono la politica monetaria dell’Unione.

2 – Il sistema europeo delle banche centrali ha per principali obiettivi: l’occupazione, lo sviluppo economico sostenibile, la stabilità dei prezzi.

3 – La Banca centrale europea è la sola autorizzata a creare moneta in euro, qualunque ne sia la forma, sia essa permanente o temporanea. A tal fine una legge organica definisce gli orientamenti della normativa bancaria.

Sul territorio degli Stati membri dell’eurosistema solo l’euro ha corso forzoso.

4 – Organizzazione :

Lo statuto della Banca centrale europea è definito da una legge organica.

Gli organismi decisionali della Banca centrale europea sono il Consiglio dei governatori e il Direttorio.

Il Consiglio dei governatori della Banca centrale europea è composto dai membri del Direttorio della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali.

Il Direttorio è composto dal Presidente, dal vice-presidente e da altri quattro membri

Il Presidente, il vice-presidente e gli altri membri del Direttorio vengono nominati e possono essere revocati di comune accordo dai membri del parlamento appartenenti alla

zona euro, previa consultazione con gli Stati europei. Il loro mandato ha la durata di 8 anni e non è rinnovabile.

5 – Nei confronti del Parlamento dell’Unione, la Banca centrale risponde ogni anno delle proprie attività e risultati riguardanti i tre principali obiettivi che le sono assegnati dal presente articolo.

6 – Le risorse assegnate alle collettività pubbliche possono finanziare solo le spese di investimento, ad esclusione delle spese di funzionamento e di ammortamento che devono essere coperte dalle imposte.

7 – Dopo aver audito la Corte dei conti, il Parlamento decide la quota di investimenti pubblici locali che verrà erogata con emissione di moneta e quella che verrà finanziata dalle imposte, nel quadro delle scelte di competenza dell’Unione.

Un’analogia proporzione di emissione monetaria viene assegnata a ciascuno Stato dell’Eurosistema in rapporto al suo bilancio nazionale degli investimenti previsto nel quadro delle scelte di sua competenza. Tale bilancio deve essere presentato al più tardi 14 giorni prima del voto del Parlamento.

Articolo II-30 : Il Comitato economico, sociale e ambientale (CESA)

a – Composizione: Il Comitato economico, sociale e ambientale è composto da rappresentanti delle diverse categorie della vita economica e sociale dell’Unione.

Il membri del CESA sono nominati per quattro anni, su proposta degli Stati europei, dal Governo. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Il numero e la ripartizione per Stati dei membri del Comitato sono fissati da una legge organica.

b – Funzioni: Il Comitato è consultato dal governo, dal Parlamento e dalla Camera alta nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge organica.

Il Comitato di propria iniziativa può emettere un parere, qualora lo ritenga opportuno.

Le parti sociali partecipano attraverso negoziati collettivi alla determinazione delle

norme riguardanti le condizioni di lavoro. Per l'elaborazione di tutti i progetti di legge riguardanti i rapporti di lavoro individuali e collettivi, l'occupazione e la formazione professionale, e derivanti dai negoziati interprofessionali, il governo organizza una concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro a livello dell'Unione prima dell'apertura dei negoziati stessi.

Il Comitato prende parte alla determinazione delle norme ambientali. Deve essere consultato su ogni progetto di legge avente un impatto sull'ambiente.

Il Presidente e l'ufficio di presidenza sono eletti tra i membri del Comitato.

La legge organica stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato stesso.

Titolo III – Esercizio delle competenze dell'Unione

Capitolo I – Disposizioni comuni/ Atti giuridici dell'Unione

Articolo II-31 : Atti di natura costituzionale

Sono atti di natura costituzionale le disposizioni della presente Costituzione, ivi compresi i diritti fondamentali.

Articolo II-32 : Atti di natura organica

Sono atti di natura organica le disposizioni contenute in allegato e le leggi organiche adottate dal Parlamento dell'Unione riguardanti le competenze e l'organizzazione delle istituzioni dell'Unione.

Le leggi organiche sono adottate dal Parlamento a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri. Possono essere promulgate solo dopo che la Corte di giustizia ne abbia dichiarato la conformità alla Costituzione.

Articolo II-33 : Atti di natura legislativa

Sono atti di natura legislativa:

- le leggi adottate dal Parlamento che prescrivono regole di portata generale. Le

leggi stabiliscono il quadro e gli elementi essenziali delle disposizioni prescritte. Le modalità e le condizioni di attuazione ricadono nella competenza del parlamento nell'esercizio del suo potere normativo.

- I decreti adottati dal governo con l'accordo del Parlamento in funzione dell'attuazione delle leggi.

Capitolo II – Disposizioni particolari

Articolo II-34 : Armonizzazione delle legislazioni sulle imprese e delle legislazioni fiscali

L'Unione, nel quadro delle sue competenze esclusive e di quelle condivise per le quali ha la priorità, assume delle iniziative tendenti all'avvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le imprese, e la società in particolare, dato che tali disposizioni incidono direttamente su un'azione comune dell'Unione. La legge definisce uno statuto di impresa europea.

La legge opera l'avvicinamento delle legislazioni fiscali nella misura necessaria alla realizzazione dell'integrazione economica dell'Unione.

Titolo IV - La vita democratica dell'Unione

Articolo II-35 : Principio di uguaglianza democratica

In tutte le sue attività, l'Unione rispetta il principio dell'uguaglianza dei suoi cittadini che godono di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi.

Articolo II-36 : Servizio pubblico d'informazione

Conformemente ai principi enunciati all'Articolo I-8 della presente Costituzione, le cittadine e i cittadini hanno diritto di accedere facilmente ad un'informazione pluralista e in contraddittorio nonché il diritto di portare al pubblico dibattito analisi, problemi e proposte.

A tal fine viene creato un Servizio pubblico di informazione. L'organizzazione del Servizio pubblico di informazione è di esclusiva competenza di una Camera dei Media pubblici.

I membri della Camera dei media pubblici, in numero di trenta, sono per la metà eletti dai cittadini dell'Unione con il sistema proporzionale al più alto resto, e per l'altra metà tra cittadini e cittadine volontari/e estratti a sorte. Deve essere rigorosamente rispettata la parità uomini-donne. Il mandato dei suoi componenti ha la durata di sei anni.

La Camera dei media pubblici ha il compito, nell'Unione, di:

- Stabilire quali organi d'informazione appartengano al Servizio pubblico europeo dell'informazione. Tali organi non hanno scopo di lucro e sono finanziati dal Consiglio Superiore dell'Informazione e dai cittadini.
- finanziare il Servizio pubblico dell'informazione.
- nominare e revocare il comitato di gestione.
- controllare il rispetto della Carta di Monaco.

Il bilancio della Camera dei mezzi d'informazione pubblici è votato dal Parlamento dell'Unione su proposta della Camera stessa. Può essere maggiorato da un canone a carico di tutti i contribuenti. Inoltre, il bilancio di ciascun organo d'informazione può essere integrato dal contributo diretto dei cittadini, che, per ciascun cittadino e organo di stampa, non può superare l'ammontare del canone medio per elettore.

Solo gli organi d'informazione del Servizio pubblico europeo possono essere sostenuti economicamente dall'Unione.

I responsabili e i dirigenti di ciascun organo di stampa sono eletti dall'insieme dei loro giornalisti.

La pubblicità è vietata negli organi di stampa pubblici.

Articolo II-37 : Trasparenza dell'attività delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione

1 – Allo scopo di garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione operano nel massimo rispetto possibile del principio di trasparenza.

2 – Le sedute del Parlamento e della Camera alta sono pubbliche.

3 – Ogni cittadino dell'Unione e ogni persona fisica o morale residente o con sede statutaria in uno Stato europeo, è titolare del diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, qualunque sia il loro supporto.

La legge organica stabilisce i principi generali e i limiti che, per ragioni d'interesse pubblico o privato, regolamentano il diritto di accesso a tali documenti.

4 – Ogni istituzione, organo o organismo stabilisce, con proprio regolamento interno, disposizioni particolari riguardanti l'accesso alla propria documentazione, in conformità alla legge organica di cui al paragrafo 3.

Articolo II-38 : Protezione dei dati personali

La legge organica detta le norme relative alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda i dati di carattere personale.

Titolo V – Le finanze dell'Unione

Articolo II-39 : Bilancio

1 – Il bilancio dell'Unione prevede in modo veritiero ed esauriente l'insieme delle entrate e delle uscite dell'Unione.

L'esercizio di bilancio corrisponde all'anno civile.

Il bilancio deve essere equilibrato nelle entrate, che comprendono la creazione di moneta, e nelle uscite. Non può esserci compensazione tra di esse.

Il bilancio espone per parti separate le spese di funzionamento e d'investimento.

2 – Alcune spese possono essere oggetto di bilanci pluriennali alle condizioni previste dall'Articolo II-40 della Costituzione

3 - Il governo predispose la proposta di bilancio dell'Unione.

Il parlamento vota le entrate e le uscite secondo modalità espresse da una legge organica.

Articolo II-40 : Quadro finanziario pluriennale

1 – il quadro finanziario pluriennale ha lo scopo di garantire l'evoluzione ordinata delle uscite dell'Unione nei limiti delle risorse proprie. Stabilisce l'ammontare dei tetti annuali dei crediti per impegni secondo categorie di spesa.

2 – Il governo predispose il progetto di quadro finanziario pluriennale

Il Parlamento dell'Unione vota le uscite secondo le modalità espresse da una legge organica.

3 - Il bilancio annuale dell'Unione rispetta il quadro finanziario pluriennale, salvo che esso sia stato annullato dal Parlamento.

Articolo II-41 : Disciplina di bilancio

Allo scopo di assicurare la disciplina di bilancio, non può essere proposto né adottato alcun atto comunitario né alcun adempimento suscettibile di incidere fortemente sul bilancio da parte delle istituzioni se non ne è garantita la copertura finanziaria.

Articolo II-42 : Interessi finanziari dell'Unione

1 – L'Unione combatte i paradisi fiscali e le zone a fiscalità particolarmente debole ovunque si trovino.

2 – Combatte la frode e ogni altra attività illegale che pregiudichi i suoi interessi finanziari e quelli degli Stati europei.

3 – Gli Stati europei, per combattere la frode che pregiudica gli interessi finanziari dell'Unione, adottano gli stessi provvedimenti adottati per combattere la frode che pregiudica i loro interessi finanziari.

Articolo II-43 : Coordinamento delle politiche economiche e dell'impiego

1. Gli Stati membri coordinano le rispettive politiche economiche nel quadro dell'Unione. A tal fine il governo dell'Unione, dopo aver consultato il Parlamento, stabilisce l'asse portante di tali politiche e assume i provvedimenti adeguati.

2. L'Unione adotta le misure del caso al fine di coordinare le politiche economiche e dell'impiego, e stabilisce in particolare le linee portanti di tali politiche

3. L'Unione può prendere l'iniziativa di coordinare le politiche di bilancio e sociali degli Stati membri.

Articolo II-44 : L'ordinamento della proprietà nell'Unione e negli Stati membri

1 Il diritto di proprietà negli Stati membri non è soggetto al diritto dell'Unione. Gli Stati membri hanno il diritto, nell'esercizio della loro politica economica e di quella delle loro regioni, di dare corso a socializzazioni con ragionevole *compensazione* ai proprietari e a privatizzazioni nel rispetto degli interessi della comunità. Possono inoltre incoraggiare il terzo settore, della cooperazione e della cogestione, L'Unione può, in collaborazione con gli Stati membri, adottare provvedimenti per fondare un settore transnazionale, cooperativo.

2. La proprietà nell'Unione crea degli obblighi. Il suo utilizzo deve servire nel contempo al bene dei cittadini e di ciascuna persona che si trovi sul suo territorio, e alla tutela dell'ambiente naturale.

Titolo VI- Appartenenza all'Unione

Articolo II-45 : Criteri di eleggibilità e procedura di adesione all'Unione

1 – L'Unione è aperta a tutti i popoli europei che rispettano i principi e i valori della Costituzione.

2 – La Nazione europea che desidera diventare membro dell'Unione, ne fa domanda al Presidente dell'Unione. Il governo, il Parlamento, la Camera alta e i Parlamenti nazionali vengono informati di tale richiesta.

3 – Il popolo del Paese candidato da un lato, e i popoli dell'Unione dall'altro, si pronunciano mediante referendum.

Per essere ratificata, l'adesione deve ottenere la maggioranza dei voti espressi nel paese candidato da un lato, nell'Unione dall'altro lato, e così pure la maggioranza dei voti espressi in un numero di paesi che raggiungano insieme i tre quinti della popolazione dell'Unione.

Articolo II-46 : Sospensione di taluni diritti per effetto dell'appartenenza all'Unione

1 – Il governo, su iniziativa motivata di un terzo degli Stati europei e su iniziativa motivata del Parlamento, può adottare una decisione che constata l'esistenza di un rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato europeo, dei principi enunciati al Titolo primo della Costituzione.

Prima di procedere a tale constatazione, il Governo consulta lo Stato in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.

Il governo verifica con regolarità se i motivi che hanno portato a tali contestazioni sono ancora validi.

2 – Il governo, su richiesta di un terzo degli Stati europei, può richiedere alla Corte di Giustizia di constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato europeo dei principi enunciati al titolo primo della Costituzione, dopo aver invitato lo Stato europeo in questione a presentare le sue osservazioni in merito. Il governo delibera dopo approvazione del Parlamento.

3 – Una volta effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il governo può adottare una decisione che sospende alcuni diritti derivanti dall'applicazione della Costituzione allo Stato in questione, compreso il diritto di voto dei parlamentari che rappresentano tale Stato. Il

governo tiene conto delle eventuali conseguenze di una tale sospensione sui diritti e gli obblighi delle persone fisiche e morali

In ogni caso, lo Stato in questione rimane vincolato agli obblighi che gli derivano ai sensi della Costituzione.

4 – Il governo può adottare una decisione che modifica o abroga i provvedimenti adottati di cui al paragrafo 3, per corrispondere ai cambiamenti della situazione che avevano determinato l'imposizione di quei provvedimenti..

5 – Ai fini del presente articolo, il Parlamento dell'Unione delibera a maggioranza assoluta dei componenti e dei due terzi dei suffragi espressi.

Articolo II-47 : Recesso volontario dall'Unione

1 – I cittadini di uno Stato europeo possono decidere mediante referendum, a maggioranza dei voti espressi, di recedere dall'Unione.

2 – Lo Stato in questione notifica tale intenzione al Primo ministro. Alla luce degli orientamenti del governo, l'Unione tratta e conclude con tale Stato un accordo che stabilisce le modalità del suo recesso, tenendo conto delle sue future relazioni con l'Unione.

3 – La decisione del ritiro con le modalità suddette, deve essere confermata da un referendum nel paese interessato, a maggioranza dei voti espressi. Il referendum deve aver luogo almeno un anno dopo il referendum iniziale e al più tardi un anno dopo l'accordo raggiunto sulle modalità..

4 – La Costituzione cessa di essere applicata alla Nazione in questione a decorrere dalla data di notifica del suo recesso.

5 – I parlamentari e i ministri dello Stato che recede dall'Unione, non partecipano più alle istituzioni europee di cui facevano parte.

6 – Se lo Stato che si è ritirato dall'Unione chiede di aderire nuovamente, la sua richiesta segue la procedura di cui all'Articolo II-45.

PARTE III - Disposizioni generali e finali

Articolo III-48 : Ratifica, entrata in vigore

La presente Costituzione è sottoposta a uno scrutinio europeo organizzato nello stesso giorno per l'insieme delle cittadine e cittadini dell'Unione.

In ciascuna delle Nazioni che l'hanno approvata a maggioranza assoluta dei votanti, la Costituzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla promulgazione dei risultati dello scrutinio europeo indetto per la ratifica della Costituzione stessa.

Gli strumenti di ratifica sono depositati presso l'Unione nella sua sede di Bruxelles.

Articolo III-49 : Periodo transitorio

I governi dei popoli dell'Unione avranno dieci anni di tempo per adeguare le loro legislazioni alla presente Costituzione.

Articolo III-50 : Abrogazione

In ciascuna delle Nazioni firmatarie, le disposizioni dei precedenti Trattati in contrasto con la presente Costituzione, sono abrogati/e alla data di entrata in vigore della stessa.

Articolo III-51 : Unità regionali

La presente Costituzione non fa ostacolo all'esistenza e alla realizzazione delle unioni regionali tra Belgio e Lussemburgo come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui la sua applicazione non pregiudica gli obiettivi di tali unioni .

Articolo III-52 : Regime linguistico

Tutti gli atti giuridici dell'Unione devono essere pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. La o le lingue ufficiali di ciascuno Stato europeo sono lingue ufficiali dell'Unione. Il Parlamento può adottare un'altra lingua come lingua ufficiale comune.

L'Unione garantisce il pluralismo linguistico mediante :

- La pluralità delle lingue di lavoro

- Lo sviluppo dell'apprendimento delle lingue
- La diffusione di strumenti che favoriscano la comprensione tra le lingue.

Articolo III-53 : Revisione

Il Parlamento dell'Unione, la Camera alta o il Parlamento di uno Stato europeo, possono presentare al governo una richiesta di revisione della presente Costituzione.

Dopo consultazione degli Stati europei e della Camera alta, il governo presenta al Parlamento una proposta di revisione.

La proposta è approvata a maggioranza dei tre quinti dei membri del Parlamento.

Proposte di revisione della Costituzione possono essere adottate anche attraverso la raccolta, in un periodo di 18 mesi, delle firme di elettori che rappresentino almeno il 2% degli elettori di ciascuno Stato europeo e complessivamente almeno la metà dei cittadini dell'Unione.

La proposta deve quindi essere sottoposta per referendum al voto delle cittadine e cittadini dell'Unione, e approvata a maggioranza dei tre quinti dei voti espressi.

Per quanto riguarda i protocolli che figurano in allegato alla Costituzione, essi sono suscettibili di revisione secondo la stessa procedura. La proposta di revisione è adottata dal Parlamento dell'Unione a maggioranza dei tre quinti dei suoi membri.

Le stesse disposizioni si applicano alle leggi organiche.

Articolo III-54 : Testi autentici e traduzioni

La Costituzione è redatta in un unico esemplare in ciascuna delle lingue degli Stati europei. Il testo redatto in ciascuna di tali lingue fa anch'esso fede e sarà depositato negli archivi dell'Unione, a Bruxelles, la quale ne rimetterà una copia conforme autenticata a ciascuno dei governi degli Stati costituiti dalle Nazioni firmatarie.